In quinto luogo la decisione impugnata non sarebbe sufficientemente motivata.

ΙT

(¹) Regolamento (CE) della Commissione 12 gennaio 2001, n. 68, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, GU L 10, pag. 20; modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004, GU L 63, pag. 20 e dal regolamento (CE) n. 1976/2006, GU L 368, pag. 85.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto dell'opposizione

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto sussisterebbe il rischio di confusione tra i due marchi in conflitto.

# Ricorso proposto il 22 settembre 2008 — MIP Metro/ UAMI — CBT Comunicación Multimedia (Metromeet)

(Causa T-407/08)

(2008/C 327/57)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

### Parti

Ricorrente: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: avv.ti J.-C. Plate e R. Kaase)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: CBT Comunicación Multimedia, SL (Getxo, Spagna)

### Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 12 giugno 2008, procedimento R 387/2007-1, in quanto in contrasto con l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento sul marchio comunitario n. 40/94 e respingere la domanda di marchio comunitario n. 37 405 29 «Metromeet»:
- condannare il convenuto alle spese del procedimento, incluse le spese sostenute per il procedimento di opposizione ed il procedimento di ricorso.

## Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: CBT Comunicación Multimedia, SL

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Metromeet» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 41 — Domanda n. 3 740 529

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo nazionale «METRO» e il marchio denominativo «meeting metro» per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35 e 41

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione

### Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Sacem/ Commissione

(Causa T-422/08)

(2008/C 327/58)

Lingua processuale: il francese

### **Parti**

Ricorrente: Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) (Neuilly-sur-Seine, Francia) (rappresentante: avv. H. Calvet)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

### Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008 emessa nel caso COMP/C2/38.698 CISAC, nella parte in cui i) al suo art. 1, ha condannato la ricorrente, in forza dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'Accordo SEE, per avere utilizzato nei suoi accordi di rappresentanza reciproca le limitazioni all'affiliazione contenute all'art. 11 (II) del contratto tipo della CISAC oppure per aver applicato de facto tali limitazioni all'affiliazione e, ii) di conseguenza, al suo art. 4.1, le ha ordinato di porre fine immediatamente a detta infrazione qualora non vi avesse già provveduto, nonché di informare la Commissione di tutte le misure adottate a tal fine:
- annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008 (caso COMP/C2/38.698 CISAC) nella parte in cui i) al suo art. 3, ha condannato la ricorrente, in forza dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE, per avere coordinato gli ambiti territoriali in modo da restringere la portata di una licenza al territorio nazionale di ciascuna società di gestione collettiva, e, ii) di conseguenza, al suo art. 4.2., le ha ordinato di porre fine all'infrazione entro un termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica della decisione, nonché di informare la Commissione, entro il medesimo termine, di tutte le misure adottate a tal fine;
- annullare la decisione della Commissione 16 luglio 2008 emessa nel caso COMP/C2/38.698 CISAC, nella parte in cui ha intimato alla ricorrente di astenersi, per il futuro, da ogni atto o condotta descritto agli artt. 1 e 3 della decisione, nonché da ogni atto o condotta avente un oggetto ovvero un effetto identico o analogo;
- condannare la convenuta alle spese.